



Sentenza n. 33/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73799 R.G. promosso da (omissis)
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio La Rosa
(LRSLCD81R18F839I), elettivamente domiciliata presso il suo studio
a Napoli alla Via Toledo n. 205
(claudiolarosa@avvocatinapoli.legalmail.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del
legale rappresentante p.t., con domicilio a Napoli alla via Alcide De
Gasperi n. 55, contumace.

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del giorno 13.11.2023, con
l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente
l'avv. Claudio La Rosa.

Fatto e Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe, di riassunzione del giudizio promosso innanzi alla Sezione del Lavoro del Tribunale di Napoli che, con la sentenza n. 4534 del 15.9.2022, ha affermato il difetto di giurisdizione della domanda attorea, la Sig.ra (omissis) ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad ottenere l'assegno per il nucleo familiare e di conseguenza condannare l'Inps al pagamento dei ratei arretrati a decorrere dalla domanda, oltre interessi e rivalutazione.

A sostegno della domanda la difesa di parte ricorrente ha premesso che: la (omissis) è titolare di pensione di reversibilità in quanto coniuge (omissis) deceduto l'11.1.2007; in data 6.2.2018 è stata presentata all'Inps la domanda di assegno per il nucleo familiare; l'Inps non ha mai risposto alla predetta istanza; è in possesso di tutti i requisiti per vedersi riconosciuto il diritto richiesto.

2. A seguito dell'udienza del 23.6.2023 questo Giudice con l'ordinanza n. 146 del 3.7.2023 ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 155, comma 8, del c.g.c.; notifica avvenuta il 5.7.2023.

3. All'udienza del 13.11.2023 l'avv. La Rosa per la ricorrente nel riportarsi agli atti del giudizio ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il giudizio è successivamente passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

4. In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale atteso che, nonostante il ricorso sia

stato ritualmente notificato il 5.7.2023, lo stesso non si è costituito in giudizio a norma dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

5. Nello specifico della domanda attorea, l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988 n. 153, ha istituito, al comma 1, l'assegno per il nucleo familiare; il comma 2 della predetta disposizione ha previsto che l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare; il comma 8 ha stabilito che il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro; il comma 9 prevede che "Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo".

Ebbene, si rileva che parte ricorrente ha depositato la domanda di assegno per il nucleo familiare, il cedolino Inps del mese di marzo 2020 e l'estratto di morte (coniuge della ricorrente), senza produrre alcuna documentazione probatoria in ordine alla fondatezza della domanda sia con riferimento al requisito reddituale sia relativamente

alla composizione del nucleo familiare. Infatti, in ordine al requisito reddituale non è stata depositata alcuna seppur minima documentazione del reddito complessivo del nucleo familiare e in riferimento alla composizione dello stesso è stata presentata un'incerta e incompleta autocertificazione.

Manca, pertanto, la prova della sussistenza dei requisiti per la corresponsione dell'assegno, e pertanto il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

6. Nulla per le spese di lite stante la contumacia della parte convenuta.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13.11.2023.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 22.01.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)